



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 8/2022** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:

 **GEBERIT**

 **4BILD**

 **innova**


MARKINVENIO
CONSULENZA IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE, LEGALE E FISCALE


sime
CLIMA DI VALORE


TEKNOFILM
PELLICOLE PER VETRI
EFFICIENZA ENERGETICA

URMET | **GROUP**



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Cnpi
- Bandi e avvisi
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- LL.PP.
- Professioni
- Sicurezza
- Urbanistica
- Vigili del Fuoco



CNPI

DAL CNPI

ACUSTICA - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI TECNICI IN ACUSTICA

Circolare CNPI - Interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006

Il CNPI ha presentato un'istanza in merito alla proroga del periodo transitorio, previsto all'art. 22, comma 2, del D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42, al fine di consentire l'iscrizione nell'elenco dei tecnici in acustica dei diplomati che non siano riusciti a completare il periodo quadriennale di attività professionale in materia (art. 22, co. 2 lett. a) a causa delle misure restrittive nell'esercizio delle attività economiche dovute al periodo emergenziale legato al COVID-19. A tal proposito gli uffici del Ministero della Transizione Ecologica avevano concordato con le motivazioni poste a fondamento della richiesta di proroga ai termini stabiliti dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, ma allo stesso tempo segnalavano come il termine scaduto non potesse essere prorogato dal Dicastero con un proprio atto. Attualmente sono in corso interlocuzioni con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Transizione Ecologica volte a valutare l'opportunità di includere un emendamento in tal senso nel prossimo decreto concernente le disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. decreto "milleproroghe").



BANDI / AVVISI

BANDI E AVVISI

BANDO DI CONCORSO PER 15 POSTI DI VICE DIRETTORE SANITARIO

Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2022 - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami

Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2022 - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, a 15 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

E' richiesta la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata, seguendo le specifiche istruzioni, mediante la procedura informatica disponibile all'indirizzo <https://lnkd.in/eiw3bFv>

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata al 14 novembre 2022.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/14/22E12813/s4>



EDILIZIA

EDILIZIA

CONTRASTO TRA NORME DI PIANIFICAZIONE COMUNALE E REGIONALE

Sentenza Corte di Cassazione - Sez. Penale N. 33107/2022

Se il PRG contempla norme più severe in ambito della salvaguardia ambientale, prevale sul piano paesaggistico meno restrittivo. Lo afferma la Corte di Cassazione Di regola la norma generale sovraordinata prevale su quella più in dettaglio e localizzata, nel caso queste vengano a confliggere, ma non è sempre così!

La Corte di Cassazione interviene in merito con una interessante sentenza (penale), la n. 33107/2022, che mette in luce una particolare casistica in cui ad esempio il Piano regolatore generale comunale può prevalere sull'ordinamento del Piano paesaggistico regionale.

Un PRG più rispettoso dell'ambiente in confronto al piano paesaggistico, il caso

La questione nasceva quando il proprietario di un terreno ricadente in area paesaggisticamente vincolata, decideva di costruirvi un fabbricato ad uso abitazione. Il terreno edificato era ricompreso:

- secondo il Piano paesaggistico in zona residenziale;
- secondo il PRG in zona agricola.

E così il manufatto, assentito con permesso di costruire conforme alle prescrizioni del parco, risultava invece abusivo per cui veniva sequestrato con rigetto del Tribunale dell'istanza di dissequestro. La questione giungeva in ricorso presso la Cassazione.

L'imputato si difendeva lamentando, in sostanza, il mancato rispetto delle disposizioni del Piano paesaggistico prevalente su quelle del PRG.

Un territorio prezioso come il nostro ricco di memorie storiche, di tradizioni, dei paesaggi più svariati ed incantevoli va adeguatamente protetto e salvaguardato, infatti la legge punisce severamente e penalmente chi deturpa tali tesori attraverso gli abusi edilizi! Oggi però puoi disporre di un valido aiuto con il software per la relazione paesaggistica che ti consentirà di ottenere, in pochi minuti ed in maniera guidata, la documentazione per:

- l'autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/04 per le regioni Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
- l'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell'allegato B di cui al dpr 31/2017.

Il giudizio della Corte di Cassazione: devono essere tutelati i maggiori interessi ambientali

Gli ermellini in premessa citano il CdS il quale ha ricordato che:

se ai sensi dell'art. 145, comma 3, del dlgs n. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole poiché se è vero che le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (così come esplicitamente dispone l'art. 145, comma 3, dlgs n. 42/2004), è anche possibile che gli strumenti urbanistici dettino, nell'ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive

anche più restrittive dello strumento sovraordinato.

Di conseguenza:

- se lo strumento urbanistico generale dovesse contrastare con i limiti posti dal piano territoriale paesaggistico quest'ultimo prevarrà, essendo "prevalenti" non tanto le sue prescrizioni quanto gli interessi di tutela dallo stesso garantiti;
- qualora, invece, gli strumenti urbanistici comunali disciplinino le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole rispetto ai piani territoriali paesaggistici essi sono da considerarsi prevalenti su questi ultimi.

Nel caso in esame, dunque, correttamente il Tribunale ha reputato lo strumento di pianificazione urbanistica prevalente sul piano paesaggistico atteso che il primo, in maniera più restrittiva del secondo, aveva classificato l'area oggetto di edificazione come agricola.

Il ricorso è dichiarato inammissibile

Link di riferimento: <https://www.ingenio-web.it/files/cassazione-sentenza-33107-2022-no-index.pdf>

RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE PER VENDITA IMMOBILE PRIVO DI AGIBILITÀ

Sentenza della Corte di Cassazione N. 24534/2022

Cassazione: il mediatore di una compravendita immobiliare ha il dovere di informare correttamente l'acquirente sullo stato di agibilità dell'immobile

La mancanza dell'agibilità di un immobile non ne inficia la compravendita ma il mediatore ha l'obbligo di informare l'acquirente di questa mancanza o della possibilità di reperirla e di altri dettagli a lui noti e conoscibili tramite comune diligenza, a prescindere da un'indagine tecnico-giuridica a lui non competente.

Questo in sostanza il contenuto della sentenza n. 24534/2022 della Corte di Cassazione.

Il mediatore agente immobiliare, le informazioni taciute e la provvigione non pagata per servizio scorretto, il caso

In occasione di una stipula di compravendita immobiliare l'acquirente si rifiutava di pagare la provvigione al mediatore professionista, poiché aveva scoperto che l'immobile in questione era privo dell'agibilità.

Dopo una condanna dell'acquirente al pagamento della provvigione da parte del giudice di pace, quest'ultima ricorreva in tribunale il quale ribaltava la sentenza negando il pagamento della provvigione e condannando l'agente immobiliare al risarcimento dei danni.

La sentenza del Tribunale

Secondo i giudici l'agente non aveva adempiuto agli obblighi di corretta informazione previsti dalla norma, perché, sebbene investito del compito di verificare la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile già al momento della sottoscrizione della proposta, aveva omesso di informare la promissaria acquirente che l'unità era priva del certificato di abitabilità e non aveva esibito l'attestato di certificazione energetica, pur avendo dato atto nell'annuncio che si trattava di immobile in classe energetica "G".

L'agente si difendeva, sostenendo che:

- il certificato di abitabilità avrebbe potuto essere rilasciato, in conseguenza del rilascio del permesso in sanatoria relativo all'immobile in vendita;
- non era tenuto a svolgere indagini di natura tecnico-giuridica sull'immobile venduto;
- non sussisteva un obbligo del mediatore di consegnare all'acquirente l'attestato di certificazione energetica.

Infine, la questione giungeva in Cassazione.

Stimare un immobile correttamente vuol dire fornire con precisione quei valori utili e necessari ad inquadrare e quantificare un manufatto edilizio ai fini fiscali, di una compravendita o per risolvere delicate questioni giuridiche.

Oggi per non incorrere in errori di valutazione e stima che potrebbero costare caro in termini economici e giuridici, hai a disposizione il software per le stime immobiliari che ti aiuterà nella redazione delle perizie di stima del più probabile valore di mercato degli immobili attraverso valutazioni guidate e perizie complete e personalizzabili.

Il giudizio della Corte di Cassazione

Gli ermellini premettono che la legge n. 39 del 1989 subordina l'esercizio dell'attività professionale di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità come l'obbligo di informazione a norma dell'art. 1759 c.c., quest'ultimo va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi il mediatore nell'adempimento della sua prestazione.

Non rientra tuttavia nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico. A parere dei giudici, per corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, si intende: l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle.

Ma anche:

Il generale dovere di correttezza, cui fa riscontro l'affidamento della parte nella veridicità delle affermazioni del mediatore sullo stato e sulle caratteristiche essenziali dell'immobile, gli impone, per contro, d'informare chi sia interessato all'acquisto della propria inconsapevolezza in ordine alla verità di quanto egli affermi, chiarendo che le notizie fornite sono incontrollate. Qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.

Sta di fatto che in relazione alle operazioni di acquisto immobiliare, fra le informazioni che il mediatore è obbligato a fornire, ci sono quelle riguardanti il rilascio del certificato di abitabilità. Tale certificato, infatti, attesta la rispondenza dell'immobile ai requisiti igienici, sanitari e urbanistici, e la conformità al progetto approvato ovvero alla concessione in sanatoria (nel caso specifico), e costituisce requisito giuridico essenziale per il legittimo godimento e la commerciabilità del bene; la sua mancanza, pur non impedendo in sé la conclusione del contratto di vendita, può indurre una parte a non ritenersi obbligato alla stipula dell'atto, o quanto meno alle condizioni predisposte, anche in considerazione del rischio che l'abitabilità non sia ottenuta.

L'attestato di prestazione energetica (APE) nella compravendita immobiliare

A conclusione, la Cassazione ricorda che il dlgs 28 del 3 marzo 2011 ha inserito all'art. 6 del dlgs 192/2005, recante la normativa statale in materia di certificazione energetica, il comma 2-quater secondo cui:

Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 10 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

La norma attualmente vigente, prevede al comma 8:

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciale riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Ne consegue che gli intermediari, al fine di effettuare correttamente la pubblicità, devono inevitabilmente disporre, già al momento di pubblicizzare l'immobile, di tutte le informazioni sulle prestazioni energetiche con la possibilità di visionare la documentazione per avere un'esatta fotografia della situazione energetica dell'immobile trattato (da riferire agli interessati clienti) e così poter indicare nell'annuncio notizie verificate.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

La certificazione energetica degli edifici costituisce ormai un passaggio obbligato anche in diversi adempimenti tecnici. Sottovalutare la predisposizione di questo documento, o la sua maldestra redazione, può esporti a severe sanzioni, ma con il software per la certificazione energetica più performante anche quest'obbligo può divenire una piacevole e facile operazione da concludere in tutta tranquillità al riparo da possibili errori.

PERMESSO DI COSTRUIRE INEFFICACE SENZA RELATIVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Sentenza del Consiglio di Stato N. 7701/2022

Il permesso di costruire rilasciato senza autorizzazione paesaggistica è inefficace. I chiarimenti del CdS

Il Consiglio di Stato con una nuova sentenza, la n. 7701/2022, ribadisce l'autorizzazione paesaggistica come atto autonomo e condizione necessaria per l'efficacia del permesso di costruire in area paesaggisticamente vincolata.

Obbligo di demolizione di un fabbricato realizzato con PdC ma senza autorizzazione paesaggistica, il caso

Il proprietario di un fondo sito in area con vincolo paesaggistico vi realizzava un fabbricato assentito con permesso di costruire ma senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica inizialmente ritenuta "non dovuta" dal Comune stesso. Successivamente, proprio per quella autorizzazione mancante, venivano sospesi i lavori. Veniva in seguito richiesto un permesso di costruire in variante in corso d'opera. Il Comune rilasciava il titolo abilitativo ma con la prescrizione che il PdC sarebbe diventato efficace solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il proprietario decideva, quindi, di terminare lo stesso i lavori, anche senza autorizzazione paesaggistica. Successivamente, l'immobile veniva venduto ad una società.

La società a sua volta richiedeva un altro permesso di costruire per completare la struttura, ma il rilascio veniva negato dal Comune non solo per la mancata autorizzazione paesaggistica fin dalla costruzione del fabbricato (autorizzazione che il Comune riteneva non potesse essere acquisita postuma, secondo l'art. 146, comma 4 e 167 del dlgs 42/2004), ma anche per l'eccessiva altezza dell'edificio; da qui il ricorso al Tar.

La legge punisce severamente e penalmente chi deturpa i nostri tesori paesaggistici, abusando di questi con la creazione di manufatti edilizi non autorizzati! Oggi però puoi disporre di un valido aiuto con il software per la relazione paesaggistica che ti consentirà di ottenere, in pochi minuti ed in maniera guidata, la documentazione per:

- l'autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/04 per le regioni Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
- l'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell'allegato B di cui al dpr 31/2017.

Il ricorso al Tar ed il no dei giudici

Il Tar respingeva il ricorso, poiché se era vero che l'immobile era stato assistito da permessi mai annullati in autotutela (ma comunque inefficaci), ciò non significava che fosse possibile il rilascio di un successivo titolo edilizio, che ne avesse autorizzato il completamento in violazione delle norme sulle altezze.

La società decideva di ricorrere in appello presso i giudici di Palazzo Spada, lamentando che sia il PdC iniziale che quello rilasciato in variante attestavano essere "non dovuto" il nulla osta della Soprintendenza, ragione per cui si sarebbe ingenerato nel precedente proprietario, e nella società acquirente, un legittimo affidamento sulla validità del titolo edilizio per la realizzazione del fabbricato, e sulla scorta del quale era stata poi avanzata la richiesta di permesso di costruire in completamento, oggetto del provvedimento di diniego impugnato in prime cure.

Consiglio di Stato: no all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria successiva alla realizzazione, anche parziale, degli interventi

Il CdS ricorda che :

- l'art. 146 del dlgs 42/2004 stabilisce, ai commi 1 e 2, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, devono "astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione"; dalle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico;
- al comma 4, la norma precisa che "L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio";

- i lavori eseguiti sulla base di titoli edilizi legittimi, ma in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, sono suscettibili di atti inibitori e sanzionatori, inclusa la demolizione, in quanto realizzati in violazione del divieto di cui all'art. 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e, di fatto, in assenza di un titolo autorizzativo, e come tali inidonei a costituire la base di ulteriori nuove opere;
- l'autorizzazione paesaggistica mancante non può essere rilasciata ex post, sia perché si tratta di titoli che debbono necessariamente precedere gli interventi edilizi (come afferma chiaramente il richiamato art. 146 del dlgs 42/2004) sia perché gli unici casi in cui è ammesso il rilascio di una autorizzazione paesaggistica ex post, intesa come "parere di compatibilità paesaggistica", sono indicati all'art. 167, co. 4 e 5, del dlgs 42/2004, e tra essi sono esclusi gli interventi che determinano creazione di superfici utili, di volumi o aumento della volumetria legittimamente realizzata.

Nel caso in esame l'intervento edilizio realizzato in mancanza di preventiva autorizzazione paesaggistica, sulla base dei permessi di costruire richiesti, ha dato origine alla costruzione di un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre ad un piano sottotetto, e pertanto è da escludersi che per esso possa essere rilasciato il "parere di compatibilità paesaggistica" ai sensi dell'art. 167 del dlgs 42/2004.

Il ricorso non è, quindi, accolto.



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

CAMPI ELETTROMAGNETICI, DEROGHE AI VALORI LIMITE

Decreto Interministeriale 30 settembre 2022

Approvato il decreto contenente i criteri e le modalità per richiedere le deroghe ai valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici

In attuazione delle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, tra cui i campi elettromagnetici, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro della Salute ha pubblicato il decreto interministeriale 30 settembre 2022 sui criteri di autorizzazione e le modalità di richiesta di deroga ai valori limite di esposizione (VLE) agli agenti elettromagnetici nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento emanato il 4 ottobre 2022, va adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Deroga ai valori limite di esposizione (VLE)

Per effettuare la valutazione dei rischi dei campi elettromagnetici bisogna tenere in considerazione 2 parametri:

- valori limite di esposizione;
- valori di azione.

I valori limite di esposizione (VLE) sono valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche ed in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti ad effetti nocivi per la salute o per le capacità di compiere la propria mansione lavorativa. Sono espressi in termini di grandezze dosimetriche. Il datore di lavoro è tenuto a non superare i valori limite di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, valori che sono individuati all'articolo 208 del dlgs n. 81/2008. Il rispetto di tali valori va dimostrato mediante le procedure di valutazione dell'esposizione (ai sensi dell'articolo 209). Nel caso in cui l'esposizione dei lavoratori supera i Valori limite, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure immediate (articolo 210, comma 7).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 212 (sempre del dlgs n. 81/2008, comma 1), si ha che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, può autorizzare deroghe al rispetto dei VLE.

Il datore deve informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga e ha l'obbligo di fare la valutazione dei rischi! Per non incorrere in errori o sanzioni, ti consiglio il software per la valutazione dei rischi che, grazie ad una procedura guidata ti consente di ottenere in semplici passaggi non solo la valutazione dei rischi, ma anche tutti i documenti parti integranti del documento obbligatorio, ossia:

- i livelli di esposizione,
- le classi di rischio,
- le misure di prevenzione e le protezioni da adottare..

Decreto 30 settembre 2022

Il decreto 30 settembre 2022, in attuazione delle disposizioni del Testo unico, illustra al datore di lavoro la procedura da seguire per chiedere l'autorizzazione alla deroga ai VLE e l'iter amministrativo di rilascio della stessa.

Modalità di richiesta della deroga

Il datore di lavoro deve trasmettere la richiesta di autorizzazione secondo il modello riportato nell'allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La richiesta deve rispettare le indicazioni dettate dall'allegato II; allo stesso indirizzo PEC vanno comunicati dal datore di lavoro:

- il piano delle misure da attuare (e relative valutazioni di sicurezza e protezione) in osservanza alle eventuali specifiche prescrizioni sulle modalità di esercizio dell'attività lavorativa/processo produttivo presenti nel provvedimento di rilascio della deroga;
- in via preventiva, l'eventuale variazione dei dati comunicati;
- la volontà di non avvalersi più della deroga.

Il decreto in esame definisce, in particolare, le modalità di richiesta dell'autorizzazione alla deroga, quali:

1. entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca a un Tavolo tecnico istituzionale per l'istruttoria tecnica della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di autorizzazione alla deroga;
2. entro sessanta giorni dalla convocazione, il Tavolo formula un parere che tiene conto delle condizioni previste dall'articolo 212, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel quale sono indicate la durata e le condizioni della deroga;
3. il Ministero, anche su segnalazione del Tavolo può richiedere ogni altra informazione, chiarimento tecnico e integrazione documentale necessari a supporto dell'istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento della stessa.

Modalità di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione alla deroga

Alla luce del parere favorevole del Tavolo tecnico istituzionale, è adottato (con decreto) il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE, da trasmettere al datore di lavoro richiedente la deroga e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Le stesse modalità previste si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

Verifiche e controlli

In qualsiasi momento il Ministero può chiedere agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione alla deroga; in caso di mancata rispondenza alle condizioni previste, il Ministero procede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Sorveglianza

In caso di riscontro da parte del medico competente di effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, viene data comunicazione al datore di lavoro che, tempestivamente, procede con la sospensione della deroga in atto.

Durata della deroga

La deroga ha validità per un massimo di 4 anni, ed è rinnovabile salvo limitazioni indicate nell'atto di rilascio. Per il rinnovo è sufficiente seguire le stesse modalità previste per l'autorizzazione alla deroga.

Decreto 9 agosto 2022

Inoltre, è stato adottato il decreto del 9 agosto 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il Ministro della Salute che disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale, in attuazione dell'articolo 129, comma 4, del dlgs n. 101/2020.

Link di riferimento: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-del-30092022-Deroghe-VLE-ex-art-212-Dlgs-81-2008.pdf>



FISCALE

FISCALE

CESSIONE DEL CREDITO: CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare Agenzia delle Entrate N. 33/E del 06.10.2022

Remissione in bonis per tutti i contribuenti fino al 30 novembre. Le istruzioni per il versamento della sanzione di 250 euro, da pagare tramite modello F24

Mancano ormai pochi giorni alla faticosa scadenza riguardante la comunicazione dell'opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi relativi al Superbonus 110%, sia per i soggetti privati che per i titolari di partita IVA e per i soggetti IRES.

Comunicazione dell'opzione

La comunicazione dell'opzione per interventi eseguiti sulle unità immobiliari e su parti comuni di edifici, prevista dall' art. 121 e 110 del decreto Rilancio, va fatta utilizzando il modello Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (un provvedimento AE del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873). Esso dispone che i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del dl 34/2020, nonché coloro che, nell'anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo decreto, possono optare in alternativa alla detrazione spettante:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. L'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, SAL. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento.

Inoltre, nel caso di cessione del credito, l'opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Termini per comunicazione opzione

I termini per l'invio delle comunicazioni sono diversi a seconda della natura dei soggetti che effettuano l'operazione:

- per i soggetti privati, normalmente il termine per la comunicazione è fissato entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni; ma i continui cambiamenti normativi hanno reso necessaria una proroga e il termine per il 2022 era il 29 aprile 2022, l'articolo 10-quater del decreto Sostegni Ter)
- per le partite Iva e le imprese, che sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, il termine scade il 15 ottobre 2022, ai sensi dell' articolo 29- ter del dl n. 17/2022..

Tuttavia, in riferimento alle spese sostenute nel 2021, oltre che per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la recente circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 richiama la remissione in bonis per comunicazioni tardive (di cui all'articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012.), sia per privati che per soggetti IRES e titolari di partita IVA, e spiega i requisiti per portene usufruire.

Remissione in bonis: la comunicazione può essere inviata successivamente

In merito alla comunicazione per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la circolare 33/F ha confermato che la doppia scadenza per la comunicazione avrà un'unica data: il 30 novembre 2022.

Finestra temporale più ampia, quindi, per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito: per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, è infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della remissione in bonis (di cui all'articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012), istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

I requisiti

Per potere accedere alla remissione in bonis anche per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è necessario che il contribuente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.

Remissione in bonis: cos'è

La remissione in bonis è un istituto che permette di regolarizzare una posizione di ritardo, pagando una sanzione, al fine di ottenere un beneficio fiscale. È simile a un ravvedimento operoso. Lo scopo è quello di evitare che adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano la possibilità di fruire di alcuni benefici fiscali.

Risoluzione AE: come fare il versamento per la remissione in bonis

Per usufruire della remissione in bonis è necessario, quindi, versare un importo pari alla misura minima della sanzione corrispondente a 250 euro. Detta sanzione:

- deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;
- non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 dal momento che la sanzione rappresenta l'onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova risoluzione n. 58 dell'11 ottobre 2022, al fine di fornire le istruzioni per l'effettuazione del versamento della suddetta sanzione, dovuta per avvalersi della remissione in bonis, ai fini dell'invio della comunicazione dell'opzione, e permettere così ai contribuenti di completare gli adempimenti dovuti.

Di seguito i contenuti del provvedimento delle Entrate.

Per usufruire della remissione in bonis è necessario procedere con il versamento della misura minima della sanzione, pari a 250 euro, da effettuare tramite F24 indicando il codice tributo "8114", denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS", già istituito con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.

Infine il Fisco, con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, chiarisce cosa indicare nelle sezioni CONTRIBUENTE e ERARIO ED ALTRO.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Guida Agenzia delle Entrate - aggiornamento Ottobre 2022

Le novità: proroga della maggiore detrazione Irpef, cessione del credito o sconto in fattura, nuova agevolazione per eliminazione barriere architettoniche

Dopo la pubblicazione, la settimana scorsa, della guida sui bonus fiscali è la volta del bonus ristrutturazioni: pubblicata sul sito (e disponibile in allegato) la guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali"; aggiornata ad ottobre 2022.

Bonus ristrutturazioni

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali; tra queste il bonus ristrutturazioni edilizie, disciplinato dall'articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi).

Proroga al 31 dicembre 2024

Importi e termini della detrazione sono stati più volte modificati da diversi provvedimenti, ultimo la legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) che ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef al 50% e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

I vari benefici fiscali

La detrazione Irpef non è l'unico beneficio fiscale per quanto riguarda i lavori eseguiti sul patrimonio immobiliare. Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni, tra cui:

- l'IVA in misura ridotta al 10% sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni,
- la detrazione degli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l'abitazione principale,
- le detrazioni per l'acquisto di immobili ad uso abitativo facenti parte di edifici interamente già ristrutturati,
- le detrazioni per la realizzazione o l'acquisto di posti auto.

Il bonus ristrutturazioni rappresenta un'occasione unica per il mondo dell'edilizia e per i professionisti per almeno altri due anni, ossia fino al 31 dicembre 2024. Per cogliere tutte le opportunità e gestire correttamente le pratiche inerenti all'agevolazione, occorre un programma che ti guidi nella scelta del titolo abilitativo più appropriato per la realizzazione di un manufatto edilizio e ti guidi passo passo nella compilazione dei molteplici moduli e nella presentazione degli stessi, nonché nella successiva archiviazione. E' per questo che ti suggerisco un software per i titoli abilitativi in edilizia che può rendere il tuo lavoro più veloce, facile da tenere in ordine e consultare agevolmente.

Guida AE aggiornata ad ottobre 2022

Alla luce degli aggiornamenti normativi previsti dalla legge di Bilancio 2022, che ha prorogato il bonus fiscale di cui all'art. 16-bis del dpr n. 917/1986 fino al 31 dicembre 2024 con l'aliquota del 50% e importo massimo di spesa ammissibile pari a 96.000 euro, si è reso necessario l'aggiornamento della guida dell'Agenzia delle Entrate.

La guida, che intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti e, soprattutto, le regole da rispettare per avere le detrazioni, è così articolata.

Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio

E' possibile detrarre dall'Irpef (l'imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Rientrano tra i lavori agevolabili:

- i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze,
- i lavori di manutenzione ordinaria, ma solo se effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
- gli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi,

- gli interventi di ricostruzione o realizzazione delle autorimesse e posti auto pertinenziali,
- le misure antisismiche,
- gli interventi finalizzati a prevenire atti illeciti (con porte blindate, grate alle finestre, cancelli, videocamere),
- i lavori di cablatura degli edifici,
- i lavori contenimento dell'inquinamento acustico,
- gli interventi di bonifica dell'amianto,
- gli interventi finalizzati a ridurre gli infortuni domestici.

Nuova detrazione del 75% per eliminazione di barriere architettoniche

Inoltre, un intero capitolo della guida è dedicato alla nuova detrazione del 75% per realizzare interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, valida solo per le spese sostenute nell'anno 2022. Ricordiamo che per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:

- la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell'immobile, disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
- la nuova detrazione del 75%, valida solo per l'anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022);
- la detrazione del 110% (Superbonus), prevista, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, per gli interventi "trainati", se eseguiti congiuntamente a determinati interventi "trainanti".

La legge di bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Agevolazioni per l'acquisto e la costruzioni di box e posti auto

E' riconosciuta la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio anche per l'acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali, nella stessa misura e con regole simili alla precedente.

Tra le novità la guida segnala che, ai sensi della legge di bilancio 2022 si ha che: a partire dal 1° gennaio 2022, gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (articolo 16-bis, comma 1, lettera d del Tuir) rientrano tra quelli per i quali è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Agevolazioni per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati

E' prevista un'agevolazione fiscale anche nel caso in cui vengono acquistati immobili ad uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Si tratta di una detrazione Irpef calcolata su un costo forfettario di ristrutturazione dell'immobile.

In particolare, la detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile. Novità: per le spese sostenute a partire dal 2020 i beneficiari della detrazione possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 121 del decreto legge n. 34/2020) in sostituzione dell'utilizzo diretto della detrazione.

Mutui per ristrutturare casa: la detrazione degli interessi passivi

L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef degli interessi passivi, nella misura del 19% degli interessi pagati, indicandone l'importo nella dichiarazione annuale dei redditi; l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro.

La novità in merito all'opzione per lo sconto o la cessione del credito

In merito all'opzione per le due scelte alternative alla detrazione (lo sconto in fattura o la cessione del credito), la guida precisa che è prevista la facoltà di un'ultima cessione da parte delle sole banche, o società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, a soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca o con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero

delle cessioni possibili, ma senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista.

Chiude la guida una serie di tabelle riassuntive ed esplicative dei lavori agevolabili, suddivise per:

- singola unità abitativa;
- parti condominiali;
- per le quali l'Agenzia delle Entrate conferma che deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_13102022.pdf/8d95da01-6836-8499-302b-caae735e8ba1

NOVITÀ SULLA CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI

Dossier ANCE del 23.09.2022

Publicato da ANCE il dossier sulla cessione dei crediti fiscali a seguito di tutte le ultime novità normative

Venerdì 23 settembre 2022, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl 115/2022 (decreto legge aiuti bis), l'ANCE ha rilasciato l'aggiornamento del dossier relativo alla cessione dei crediti fiscali.

Dossier ANCE

Il dossier ANCE vuole fare il punto delle ultime novità normative con una pubblicazione di 14 pagine e 5 capitoli così suddivisi:

- passaggi della cessione del credito;
- divieto di cessione parziale del credito;
- compensazione del credito;
- responsabilità solidale del cessionario del credito;
- allegato normativo.

Come fortemente richiesto dall'ANCE viene, quindi, risolto, quantomeno sotto il profilo normativo, il problema della responsabilità solidale del cessionario privato "in buona fede" (senza dolo e colpa grave) che acquista i crediti fiscali derivanti dai bonus in edilizia.

La responsabilità solidale del cessionario, dunque, resta solo per dolo o colpa grave per l'acquisto di crediti da Superbonus o da bonus fiscali in edilizia ordinari, questi ultimi sorti dopo il 12 novembre 2021.

Cessione del credito

L'ANCE vuole portare la sua attenzione al procedimento delle cessioni del credito, facendo un riepilogo generale di tutti i passaggi.

In particolare, il credito d'imposta generato da interventi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spetta all'impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, è cedibile diverse volte, fino ad un massimo di 4:

1. prima cessione "Jolly"

- a favore di soggetti terzi di qualsiasi tipologia;

2. seconda cessione

- nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni;

3. terza cessione

- nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni;

4. quarta cessione

- nei confronti di banche o a favore dei proprio correntisti, diversi dai "consumatori o utenti"

In virtù di ciò ricordiamo che le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario specifico possono cedere, in qualunque momento (anche se non è stato esaurito il numero delle cessioni), il credito a tutti i soggetti esercenti di attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale (a tal proposito ti consiglio un articolo pubblicato sul nostro blog l'identikit del beneficiario) con l'unica caratteristica che abbiamo stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca capogruppo.

Infine, la quarta cessione del credito da parte delle banche a favore dei propri correntisti, titolari di Partita IVA, può avere ad oggetto tutti i crediti già detenuti o acquistati dalle banche stesse a partire dal 17 febbraio 2022.

Divieto di cessione del credito parziale

Come è ben noto a tutti, per le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura, trasmesse alle Entrate dopo il primo maggio 2022, opera il divieto di cessione parziale dei crediti fiscali. Ai crediti oggetto di cessione viene attribuito un codice univoco, da riportare sempre nelle relative comunicazioni alle successive cessioni, in sostanza, ciascuna quota viene identificata da un codice e può essere oggetto di cessione autonoma e non frazionabile.

Ricordiamo che solo il beneficiario, anche dopo il primo maggio, può cedere parzialmente il credito corrispondente alla detrazione a lui spettante, il quale può optare per uno sconto parziale relativo al corrispettivo dei lavori. Al contrario invece, l'acquirente del credito fiscale (impresa che ha praticato lo sconto), può procedere alla successiva cessione solo per singole rate.

Mentre per le cessioni che derivano da SAL occorre rispettare la regola secondo la quale le singole rate annuali del credito non possono essere oggetto di cessioni parziali.

Viene, altresì, specificato che il divieto di cessione parziale non opera per le comunicazioni relative alle spese 2020 e 2021, trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022.

Compensazione del credito

I crediti acquisiti dalle imprese, a seguito dello sconto in fattura che è stato praticato a favore dei propri committenti/clienti, possono essere oggetto non solo di cessione a terzi, ma anche di compensazione con imposte e contributi delle stesse dovuti, mediante modello F24. In particolare il credito derivante dai bonus fiscali viene utilizzato in compensazione:

- 4 quote annuali pari a quelle previste per la detrazione che da origine al credito d'imposta;
- dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate e quindi:
- 2021, la compensazione può essere effettuata dal primo gennaio 2022;
- 2022, la compensazione può essere effettuata dal primo gennaio 2023.

Pertanto, mediante l'art. 17 del dlgs 241/1997, il credito d'imposta viene utilizzato, tramite il modello F24, per il pagamento di imposte e contributi.

BONUS FISCALE 80% PER COLONNINE ELETTRICHE

D.P.C.M. 04.08.2022 (G.U. N° 232 del 04.10.2022)

Nuovo contributo dell'80% del prezzo di acquisto e posa in opera delle colonnine ricarica elettriche. Ecco le novità

Alla luce degli obiettivi previsti dalla transizione ecologica, nuovi incentivi sono stati adottati da parte del Governo per l'acquisto di colonnine elettriche di ricarica grazie ad un provvedimento ad hoc: il Dpcm 4 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2022.

Il decreto prevede contributi finalizzati all'installazione di colonnina di ricarica domestica, che arriveranno direttamente dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise): non si tratterà di una detrazione fiscale. L'obiettivo è quello di promuovere la mobilità sostenibile ed incentivare così gli investimenti nel settore.

Ti consiglio subito un software per la progettazione degli impianti elettrici, facile da usare, con cui puoi gestire tutte le fasi, dalla progettazione alla verifica degli impianti elettrici civili e industriali in bassa tensione, in maniera semplice e integrata.

Dpcm 4 agosto 2022

Il decreto, contenente "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 – Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", introduce incentivi per promuovere la riconversione e riqualificazione della filiera automotive e, per l'anno 2022, prevede un contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica.

L'ammontare delle risorse disponibili per il nuovo incentivo è riconosciuto nel limite di spesa di euro 40 milioni, a valere sulle risorse del Fondo automotive.

Bonus colonnine elettriche 80%

Il bonus colonnine elettriche fa parte del Dpcm di agosto 2022 (ideato per il settore automotive) che stanziava fondi fino al 2030, in modo da rendere effettivo il graduale passaggio all'elettrico.

Il contributo è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera. Il limite massimo è pari a:

- 1.500 euro per richiedente,
- 8.000 euro per la posa in opera sulle parti comuni di edifici condominiali (per gli interventi condominiali è previsto il raggiungimento di un quorum assembleare analogo a quello per il Superbonus, ossia maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio). Nello specifico, il nuovo provvedimento prevede:

Contributo dell'80% per il 2022 per l'acquisto di colonnine di ricarica di potenza standard per utenti domestici, nel limite di 1500 euro per persona. Tale limite di spesa è innalzato a 8 mila euro in caso di posa in opera negli appositi spazi comuni condominiali.

Al momento non è ancora stata specificata la procedura utile ad avanzare richiesta; rimaniamo in attesa di successivi provvedimenti ministeriali che andranno a disciplinare le procedure per l'erogazione delle agevolazioni previste nel Dpcm.

Incentivi per colonnine di ricarica elettriche

Per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica era possibile avere fino a fine 2021 una detrazione del 50% delle spese, su una spesa massima di 3.000 euro; detrazione scaduta, quindi, e senza essere rinnovata.

Il nuovo bonus va ad aggiungersi all'agevolazione legata all'installazione di colonnine di ricarica presso le abitazioni: il Superbonus 110%, detrazione vincolata alla realizzazione di lavori di tipo edilizio all'edificio (ai sensi del dl n. 34/2020).

In qualità di intervento trainato, l'intervento di installazione di colonnine può accedere, quindi, alla detrazione al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Il limite massimo è di:

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari indipendenti con accesso autonomo all'esterno,
- 1.500 euro per i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine,
- 1.200 euro per i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

Per le spese sostenute nel 2022, invece, ci sarà la possibilità di avere un bonus dell'80%. Per seguire correttamente tutte le nuove regole su Superbonus e sugli altri bonus edilizia 2022 ti consiglio 2 strumenti indispensabili:

- La tabella in pdf sui bonus edilizia
- Il software per il calcolo e la gestione dei bonus edilizia.

A che punto siamo rispetto l'Europa?

L'Italia è il quinto Paese in Europa per numero di installazioni di colonnine di ricarica elettriche.

Secondo i dati dell'ultimo report ACEA, l'Associazione europea dei Costruttori di Automobili, ad oggi in Italia si stimano oltre 23.000 punti di ricarica, più di 90.000 colonnine in Olanda e oltre 60.000 in Germania.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/04/22A05633/sg>

DOPPIA ESENZIONE IMU ANCHE PER CONIUGI ED UNIONI CIVILI

Sentenza della Corte Costituzionale N° 209/2022

Dalla Corte Costituzionale arriva il sì alla doppia esenzione IMU anche per coniugi e unioni civili, l'agevolazione deve prescindere dal nucleo familiare

La società odierna è cambiata profondamente, la tendenza è che tutto debba essere consumato più precariamente e velocemente: famiglia e lavoro sembrano divenire sempre più inconciliabili, sia per l'uomo che per la donna! Ed allora può capitare che qualunque legame o rapporto affettivo vada vissuto necessariamente a cavallo di aerei, treni ed ogni altro mezzo di spostamento, poiché lavoro e famiglia spesso non coincidono più geograficamente sia per lui che per lei. La conseguenza di tutto

ciò è facilmente immaginabile, una coppia “scoppiata” i cui membri sono costretti, loro malgrado, a vivere in case diverse, in luoghi diversi a discapito anche dei benefici fiscali legati ad una residenza comune.

E veniamo al nodo della questione: se la doppia agevolazione IMU era consentita alle coppie di fatto in cui ognuno può mantenere la propria residenza in abitazione di proprietà diversa ubicata sia nello stesso Comune che in Comuni diversi, ora dovrà essere così anche per chi ha deciso di suggellare la propria unione con il fatidico sì convolvendo a nozze, anche solo civilmente.

La decisione viene da una recentissima sentenza, la n. 209/2022, della Corte Costituzionale.

Per calcolare l'IMU si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per opportuni coefficienti di rivalutazione (160 nel caso delle abitazioni), al fine di ottenere il valore catastale. A tale valore, la base imponibile, si applica l'aliquota prevista per la particolare fattispecie e nella maggior parte dei Comuni allineata al massimo del 10,6 per mille. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente a:

- quota di possesso;
- mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

Per non sbagliare il calcolo ed essere sicuri di versare la giusta rata IMU, ti consiglio il software per le stime immobiliari con interfaccia intuitiva e input guidato che ti consente di realizzare valutazioni guidate e perizie di stima del più probabile valore di mercato degli immobili, complete e personalizzabili. La decisione della Corte Costituzionale sulla doppia agevolazione IMU disgiunta dal nucleo familiare Per quel che riguarda l'agevolazione riservata all'abitazione principale, l'art. 13, comma 2, del dl 201/2011 e l'art. 1, comma 741, lettera b) della legge n. 160/2019 collegano

l'abitazione principale al nucleo familiare, ma “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”

Tutto ciò è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione, infatti:

se la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo, la questione non è direttamente rivolta a estendere l'esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando [...] in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio.

In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale.

In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile (cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.

Infine, la Corte ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale imputabili all'attuale disciplina dell'esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire indiscriminatamente. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.

Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i Comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo.



LL.PP.

CHIARIMENTI ANAC SUI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Comunicazione presidenziale N°1363/ 2022 del 13.09.2022

Obbligo di indicare nel bando di gara il metodo di calcolo dei compensi e dovere di suddivisione degli appalti in lotti per favorire piccole e medie imprese. Così ANAC dà ragione agli ingegneri

ANAC appoggia il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e bacchetta l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Siracusa, a seguito delle segnalazioni dello stesso Consiglio riguardo alla criticità dell'avviso di bando di gara relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia di alcuni immobili.

Le criticità segnalate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Secondo il Consiglio degli Ingegneri nello stesso bando le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara dei servizi di progettazione non risultavano chiare. Inoltre, era emerso che la stazione appaltante aveva previsto l'affidamento congiunto dei servizi di progettazione dei lavori di ristrutturazione senza provvedere ad una suddivisione in lotti, ai sensi dall'art. 51 del Codice appalti.

Gli edifici avrebbero potuto costituire oggetto di due diversi appalti da aggiudicare con separate ed autonome procedure, a fronte dell'autonoma e indipendente funzionalità e fruibilità, delineando dei lotti funzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera qq) dlgs 50/2016.

Inoltre, in violazione dell'art. 24, comma 8 dello stesso Codice appalti, era emersa la mancata allegazione dei documenti riguardanti il calcolo del compenso per il progettista, essendo riportato nell'avviso soltanto il relativo importo finale, senza precisare il procedimento adottato per il calcolo dello stesso ai sensi del dm 17 giugno 2016.

Per assolvere correttamente alla predisposizione del bando tipo e redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza la documentazione per le opere pubbliche e private, puoi valutare il software per capitolati d'appalto, semplice da usare che contribuirà a dare più valore alla tua professionalità.

ANAC sulla chiarezza delle modalità di calcolo dei compensi

In premessa ANAC ricorda che l'art. 24, comma 8 del codice sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dal decreto 17 giugno 2016, quale criterio o base di riferimento per l'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, al fine di evitare che le stesse possano procedere a determinazioni discrezionali dei corrispettivi.

È chiaro come l'obbligo sancito dall'art. 24, comma 8, del dlgs n. 50/2016 sia un diretto corollario del principio di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, oltre che del principio dell'equo compenso, per cui le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria, devono sempre essere riportate nella documentazione di gara. Non possono dunque accogliersi le considerazioni svolte dal RUP nella nota di riscontro, secondo cui, non essendo l'avviso di indagine di mercato un atto afferente alla procedura di gara, non è necessario esplicitare nello stesso la determinazione analitica dell'importo posto a base di gara.

I principi di trasparenza, correttezza ed equo compenso, infatti, sono dei principi generali a cui la P.A. deve informare il suo agire in ogni fase del procedimento.

La necessità di favorire piccole e medie imprese con una suddivisione in lotti

A proposito della motivazione del RUP di una visione unitaria sia della progettazione che della realizzazione e rifunzionalizzazione degli edifici diversamente dislocati e oggetto del bando di gara, unitamente alla riqualificazione dell'area pubblica su cui i fabbricati insistono e prospettano a pochi metri l'uno dall'altro, ANAC osserva che la suddivisione in lotti, non impedisce una visione unitaria

dell'intervento, potendo la stazione appaltante richiedere, per i lotti, un determinato standard progettuale che possa assicurare l'organicità dell'intervento.

Pur volendo ritenere sostenibile tale argomentazione quale presupposto per la deroga alla suddivisione in lotti, la stazione appaltante avrebbe dovuto motivare puntualmente tali ragioni nella lettera di invito, e non esporle in un momento successivo. L'articolo 51 comma 1 prevede, infatti, la possibilità per le stazioni appaltanti di derogare alla suddivisione in lotti dell'appalto motivando le ragioni nel bando di gara o nella lettera di invito.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120614/Atto+del+Presidente+del+7+settembre+2022+-+prot.72527.2022.pdf/7f75403b-2528-2580-f6a9-90c4cb2fa4f4?t=1663083485117>



PROFESSIONI

PROFESSIONI

COMPENSI DECURTATI PER DIFETTI NELL'OPERA ESEGUITA

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28614 del 3 ottobre 2022

Cassazione: il progettista e direttore dei lavori in caso di difetti d'opera causati da suoi inadempimenti ha diritto al compenso, anche se decurtato

Un professionista che si dimostri inadempiente per una parte del lavoro affidatogli, non può essere penalizzato completamente sul compenso spettante. Lo afferma l'ordinanza n. 28614/2022 della Corte di Cassazione.

Progetto efficiente con difetto di esecuzione, quanto deve essere penalizzato il professionista? Il caso

I committenti di una demolizione con successiva ricostruzione di un fabbricato ne citavano in tribunale l'impresa edile ed il progettista e direttore dei lavori a causa di alcuni difetti dell'opera riscontrati successivamente alla sua realizzazione.

Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni, rifiutando di pagare le somme di denaro residue sul compenso dovuto al tecnico professionista non solo per la direzione lavori ma anche per la progettazione.

Il tribunale condannava in solido l'impresa ed il professionista al pagamento dei danni pari ai costi direttamente sostenuti dagli stessi per emendare i vizi accertati, egualmente imputabili, ma al contempo condannava i committenti attori al pagamento di una somma in favore del professionista direttore dei lavori e progettista, oltre degli interessi di mora, non avendo i committenti tempestivamente e specificamente contestato né il regolare svolgimento della prestazione né la quantificazione del corrispettivo.

Il giudizio della Corte d'Appello

Gli attori, quindi, si appellavano alla Corte d'Appello che confermava la sentenza del tribunale ma condannando gli stessi al pagamento di una somma minore al professionista. In particolare la Corte sosteneva che nessuno dei vizi accertati era riconducibile a vizi progettuali, per cui dovevano essere riconosciuti al professionista i compensi esposti al riguardo in fattura, risultando adempite le relative obbligazioni, ivi comprese quelle afferenti alla redazione del progetto esecutivo. Infatti, riguardo alla diligente redazione del progetto, pur se contestata dagli appellanti, trovava riscontro nella documentazione versata in atti (con il conseguente rilascio del titolo edilizio abilitante); mentre era escluso, alla luce delle consulenze tecniche svolte nel corso del giudizio, che le eventuali carenze del progetto, lamentate dagli appellanti ma non evidenziate nelle relazioni tecniche, avessero dato luogo a errori progettuali causa di danni.

Pertanto, non vi erano ragioni per negare al professionista il diritto al relativo compenso. I committenti

non demordevano, decidendo di ricorrere in Cassazione.

Ti ricordo che costituisce obbligo professionale, ma anche per una maggiore garanzia di trasparenza, la redazione in forma scritta o digitale del preventivo spesa della prestazione tecnica (legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“, che ha modificato l’articolo 9, comma 4, del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Tutto questo non costituisce più un problema con il software per il calcolo delle parcelle che ti consentirà di preparare preventivi chiari e professionali in linea con il dm 140/2012.

Il giudizio della Corte di Cassazione sul compenso del Progettista e direttore dei lavori non perfettamente adempiente

Gli ermellini confermano il giudizio della Corte d’Appello e premettono che le decisioni del giudice di merito non sono sindacabili in Cassazione se non per evidenti contraddizioni come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.

La Corte d’Appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, indicando le ragioni di tale convincimento in modo sostanziale e fondato, che il professionista aveva “utilmente ed effettivamente” reso, nell’interesse dei committenti, prestazioni d’opera professionale sia quale progettista che come direttore dei lavori.

La stessa Corte ha di conseguenza e giustamente accolto, sia pur in parte, la domanda proposta dal professionista in quanto volta al pagamento del (residuo) compenso corrispondentemente maturato, ossia: con l’esclusione del corrispettivo richiesto per attività che risultano pretermesse o comunque rese violando gravemente l’obbligazione di diligenza, quali risultano accertate in via definitiva dal tribunale, “sì da non tradursi in alcuna utilità per i committenti“

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: <https://www.geometri.ve.it/wp-content/uploads/2022/10/Cassazione-sentenza-28614-2022.pdf>



SICUREZZA

SICUREZZA

MANIPOLAZIONE DI SORGENTI RADIOATTIVE NON SIGILLATE E DI RADIOFARMACI

Sul sito web di INAIL è stato pubblicato “PROGETTAZIONE DI AMBIENTI DEDICATI ALLA MANIPOLAZIONE DI SORGENTI NON SIGILLATE E ALLA PRODUZIONE DI RADIOFARMACI”, un volume molto interessante sulla valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo di radionuclidi in ambito sanitario, in ottemperanza al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 relativo alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In ambito sanitario, l’utilizzo di sorgenti radioattive trova applicazione nei reparti ospedalieri di medicina nucleare (MN) e nelle attività di produzione ed utilizzo di sorgenti sigillate (e non) a scopo diagnostico e terapeutico.

L’attività di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti è soggetta ai controlli di prevenzione incendi perché ricade al punto 58 dell’allegato al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 ed i requisiti tecnici di sicurezza antincendio dei locali, classificati di tipo F, sono stabiliti dal decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2015.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pub-bl-progettazione-ambienti-manipolazione-sorgenti-e-radiofarma.html>

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO - AGGIORNAMENTO ELENCO SOGGETTI ABILITATI

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Decreto Direttoriale n. 72 del 16.09.2022

Publicato il 33° elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Gli obblighi in capo ai soggetti abilitati

Con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 72 del 16 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico) ha adottato il XXXIII elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, che va a sostituire integralmente il precedente.

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Il provvedimento è composto dai seguenti 3 articoli:

- rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati;
- elenco dei soggetti abilitati;
- obblighi dei soggetti abilitati.

Parte integrante del decreto è l'elenco aggiornato al 2022.

Gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza

L'art. 71, comma 11, del dlgs n. 81/2008 impone ai datori di sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII del decreto, a verifiche periodiche da parte di soggetti pubblici o privati abilitati. Ricordiamo che l'Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro.

Per ogni attrezzatura vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l'incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

Le modalità di verifica sulle attrezzature e i criteri per l'abilitazione dei relativi soggetti verificatori sono stati definiti successivamente dal dm 11 aprile 2011, in vigore dal 23 maggio 2012.

L'art. 87 del dlgs 81/2008 prevede una serie di sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata verifica delle attrezzature: un'ammenda che va da 500 a 6.400 euro o l'arresto da 2 a 4 mesi a seconda dei casi.

Per evitare queste conseguenze ti consiglio il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ti consente di avere tutte le informazioni per adempiere all'obbligo ed eseguire la verifica delle attrezzature di lavoro attraverso uno specifico archivio contenente tutte le prescrizioni per il rispetto dei requisiti di sicurezza.

Per maggiori chiarimenti vedi articolo precedente: Art. 71 dlgs 81/08 verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Gli obblighi per i soggetti abilitati

Ricordiamo, inoltre, quali sono gli obblighi a cura dei soggetti abilitati alle verifiche:

- rispettare i termini di cui all'articolo 2, comma 1 del dm 11 aprile 2011;
- riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione;
- conservare per un periodo non inferiore a dieci anni tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica;
- comunicare preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati.

Entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

Link di riferimento: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-72-del-16092022-33mo-elenco-soggetti-abilitati-verifiche-periodiche.pdf>

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

Bando INAIL (G.U. N° 239 del 12.10.2022)

Da 20.000 a 140.000 euro per la formazione di lavoratori e personale sulla sicurezza. L'assegnazione dei fondi avverrà secondo l'ordine cronologico

Publicato in Gazzetta Ufficiale (n. 239 del 12 ottobre 2022) l'avviso pubblico di finanziamento di interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto prevenzione.

La formazione è un processo educativo con cui si trasferiscono conoscenze e procedure per garantire la sicurezza delle attività lavorative e per l'individuazione, riduzione e gestione dei rischi. I destinatari della formazione devono, quindi, acquisire le competenze cognitive e comportamentali necessarie in modo da identificare i rischi e ad agire di conseguenza.

In capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, nonché l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi per quell'azienda e di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, DVR.

Il Documento dovrà includere tutti i rischi a cui i dipendenti sono esposti; in caso di omessa redazione, il datore di lavoro rischia l'arresto da 3 a 6 mesi oppure un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Per non sbagliare e non incappare in pesanti sanzioni, ti consiglio di affidarti ad un software per la redazione del DVR, DUVRI, PEE, che ti consente di fare la valutazione dei rischi in modo professionale e semplice partendo dal disegno dei luoghi di lavoro. Potrai, inoltre, accedere a relazioni sempre aggiornate secondo la normativa vigente ed evitare così di commettere errori.

Bando Inail su formazione salute e sicurezza sul lavoro

L'Inail mette a disposizione circa 14 milioni di euro per realizzare ed erogare interventi formativi relativi ad aggiornamenti tematici a contenuto preventivo destinati a soggetti coinvolti nel sistema della prevenzione.

La selezione delle proposte progettuali ammissibili sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Obiettivo

Lo scopo è quello di favorire un'efficace diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta di un percorso educativo finalizzato al miglioramento delle competenze di

lavoratrici e lavoratori, che devono essere in grado di conoscere i rischi, di usare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale, assumendo piena consapevolezza delle proprie mansioni nell'ambito del processo produttivo. Soggetti interessati

I soggetti destinatari delle attività formative sono:

- i lavoratori,
- i loro rappresentanti per la sicurezza a livello aziendale (RLS), territoriale (RLST) o di sito produttivo (RLSSP),
- i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Soggetti proponenti

L'Inail individua i seguenti soggetti proponenti, in forma singola o in aggregazione:

- soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella regione in cui si svolge il progetto formativo,
- organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori,
- ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti,
- organismi paritetici.

Oggetto degli interventi formativi finanziabili

Tra i temi oggetto della formazione rientrano:

- lo studio delle problematiche degli ambienti di lavoro e delle situazioni lavorative (analisi di processo, degli infortuni e dei quasi incidenti),
- la raccolta, elaborazione e registrazione di informazioni relative a tutti i rischi, a scopo valutativo e ambientale,
- la formulazione di proposte e la partecipazione alle attività di pianificazione e gestione della salute e sicurezza del lavoro in azienda,

- la conoscenza e gestione dei dispositivi di nuova generazione e delle tecnologie digitali abilitanti,
- la riorganizzazione dei processi produttivi legata alla trasformazione digitale,
- l'analisi di stress, mobbing, violenze e molestie sul luogo di lavoro e le strategie per prevenirli.

Progetti ammissibili

In merito ai progetti ammissibili viene chiarito che al finanziamento sono ammessi esclusivamente quei progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative e delle condizioni, nonché dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

Risorse disponibili

Come espresso nel bando, l'importo complessivo delle risorse messe a disposizione dall'Inal è pari a poco meno di 14 milioni di euro (13.957.710,00 euro per l'esattezza); importo che andrà ripartito in budget regionali/provinciali.

Importo ammesso al finanziamento

Per la realizzazione di progetti di formazione sarà riconosciuto un contributo finanziario il cui importo dipende dal numero dei partecipanti e delle ore di formazione in cui si articolano.

Nel dettaglio, tale importo sarà pari a:

- 20 euro per ora per partecipante nel caso di iniziative realizzate in modalità in presenza;
- 15 euro per ora per partecipante nel caso di iniziative attuate in modalità remota, videoconferenza sincrona.

L'importo complessivo riguardante le proposte progettuali per interventi formativi è compreso tra un minimo di euro 20.000 ed un massimo di euro 140.000 euro. Ad ogni progetto ammesso sarà riconosciuto un contributo finanziario, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione erogate, di importo orario predeterminato.

Le attività formative dovranno concludersi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/12/239/sg/pdf>



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI E CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: MODIFICHE ALLA NORMATIVA

Decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2022 (G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022)

E' stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2022 che stabilisce importanti modifiche alla normativa italiana sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

In particolare è abrogata la classificazione italiana di reazione al fuoco secondo il D.M. 26 giugno 1984 e rimangono valide le euroclassi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione. Inoltre la normativa apporta modifiche alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/26/22A06030/sg>

OBBLIGO DEL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO

Decreto Ministero dell'Interno del 01.09.2021 (in vigore dal 25.09.2022)

Registro dei controlli antincendio: obbligo dal 25 settembre per tutte le attività con almeno un lavoratore. Tutto quello che devi sapere e come metterti in regola

Il registro dei controlli antincendio – anche detto registro antincendio – è un documento fondamentale da tenere in azienda e più in generale in tutti i luoghi di lavoro. Contiene informazioni in materia di sicurezza antincendio: fornisce prova dei presidi antincendio presenti sul luogo di lavoro e della loro corretta manutenzione.

Risulta essere obbligatorio per tutte le attività produttive e può essere richiesto dagli organi di vigilanza (Vigili del fuoco o tecnici dell'ASL).

L'obbligo per tutte le attività è stato introdotto dal dm 1 settembre 2021 in vigore dal 25 settembre 2022 e riguarda tutte le attività con almeno un lavoratore (in aggiunta a tutte quelle per cui era già previsto l'obbligo secondo il dpr 151/2011). In definitiva, hanno l'obbligo di predisporre il registro antincendio anche le realtà più piccole.

Il registro antincendio è un documento utile anche al manutentore, in quanto gli addetti al controllo e alla manutenzione possono cambiare: in questo modo si ha sempre a disposizione un documento aggiornato nel quale vengono annotati tutte le verifiche e/o le ispezioni.

Prima di analizzare nello specifico le indicazioni del dm 1 settembre 2021, ti consiglio di utilizzare un software per registro antincendio, che puoi utilizzare gratis per 30 giorni, che ti guida passo dopo passo alla compilazione del registro antincendio obbligatorio fatto su misura per la tua attività. Ti consente di censire l'impianto antincendio, aggiungere schede tecniche con l'anagrafica dei componenti, creare check list di controllo e di manutenzione.

Registro dei controlli antincendio: riferimenti legislativi

Il decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011 n. 151 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1998 n. 37, secondo il quale tutte le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco avevano l'obbligo di predisporre il registro antincendio.

Il dpr agosto 2011 n. 151 indica che gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco non soggette alla disciplina del dlgs 9 aprile 2008 n. 81 hanno l'obbligo di annotare in un registro controlli, verifiche, interventi di manutenzione su impianti e attrezzature antincendio.

Il registro deve essere sempre aggiornato e reso disponibile per eventuali controlli. Il dm 1 settembre 2021 estende l'obbligo, di fatto, a tutte le attività.

Nello specifico, possiamo tenere in considerazione i seguenti riferimenti legislativi:

- dpr 37/1998 (abrogato);
- dpr 151/20211 (attività soggette a controlli di prevenzione incendi);
- dm 3 agosto 2015 (attività soggette a controlli di prevenzione incendi);
- dlgs 81/2008 (tutte le attività art. 46);
- dm 1 settembre 2021 (attività non soggette).

Il dpr 37/1998 è stato abrogato dal successivo dpr 151 del 2011.

Il dpr 151 del 2011 nasce con la finalità di semplificare la procedura di prevenzione incendi e prevede l'abolizione del certificato di prevenzione incendi, l'introduzione della SCIA e dell'asseverazione da parte di un professionista antincendio, la riqualificazione di nuove attività antincendio soggette a controlli dei vigili del fuoco.

Il dm 3 agosto 2015 definisce le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta "regola tecnica orizzontale" con l'obiettivo di semplificare la progettazione antincendio.

Il dlgs 81/2008, in particolare l'art. 46, stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure volte a prevenire gli incendi e tutelare la sicurezza dei lavoratori (misure per evitare l'insorgere di un incendio o limitarne le conseguenze, metodi di controllo e manutenzione degli impianti, criteri per la gestione delle emergenze).

Il dm 1 settembre 2021 allarga l'obbligo di avere il registro di controllo antincendio a tutte le attività con almeno un lavoratore, includendo quindi anche le piccole realtà.

Allegato 1 dm 1 settembre 2021: cosa annotare nel registro dei controlli antincendio?

Il modello di registro antincendio dovrà includere:

- l'elenco dei dispositivi antincendio presenti sul luogo di lavoro;
- le attività svolte con relativa data;
- l'elenco del personale incaricato dalle attività.

L'allegato 1 del dm 1 settembre 2021 fornisce indicazioni utili circa le attività riportare nel registro antincendio:

- sorveglianza;
- controllo periodico;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.

È importante, quindi, riportare la data degli avvenuti controlli e degli interventi di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza antincendio, con relative scadenze secondo la normativa vigente.

Se vuoi approfondire la lettura, ti consiglio di scaricare di seguito il testo della Gazzetta ufficiale.

Cosa si intende per sorveglianza antincendio

Un elemento importante circa il registro antincendio è di sicuro l'informazione ai lavoratori. Questi ultimi devono essere a conoscenza di tutti i sistemi di sicurezza presenti sul luogo di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza. In questo modo i lavoratori possono svolgere un'azione di sorveglianza antincendio sull'attrezzatura, sugli impianti e sui sistemi di sicurezza antincendio.

Il compito di controllare tali sistemi è affidato al tecnico manutentore antincendio qualificato, il quale periodicamente effettua visite aziendali per verificare la presenza di presidi antincendio e aggiornare il registro.

Secondo la UNI 9994-1 la persona responsabile designata a compilare e firmare il registro antincendio è: la persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto

Presidi antincendio: quali sono i principali presidi antincendio

Si può fare una distinzione tra i presidi antincendio come presidi di protezione attiva e passiva:

- i presidi di protezione attiva antincendio, sono tutti quei dispositivi che hanno bisogno dell'attivazione dell'uomo per funzionare, come ad esempio gli idranti;
- i presidi di protezione passiva antincendio, sono quei dispositivi che non richiedono alcuna azione da parte dell'uomo, ma funzionano indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento.

Norme e specifiche tecniche per la manutenzione

Le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio sono:

- estintori: UNI 9994-1;
- reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
- impianti sprinkler: UNI EN 12845;
- impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224;
- sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
- sistemi di evacuazione fumo e calore: UNI 9494-3;
- sistemi a pressione differenziale: UNI EN 12101-6;
- sistemi a polvere: UNI EN 12416-2;
- sistemi a schiuma: UNI EN 13565-2;
- sistemi spray ad acqua: UNI CEN/TS 14816;
- sistemi ad acqua nebulizzata (water mist): UNI EN 14972-1;
- sistema estinguente ad aerosol condensato: UNI EN 15276-2;
- sistemi a riduzione di ossigeno: UNI EN 16750;
- Porte e finestre apribili resistenti al fuoco: UNI 11473;
- sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280: serie delle norme UNI EN 15004.

Allegato 2: il tecnico manutentore antincendio qualificato

L'allegato numero 2 del dm 1 settembre 2021 delinea la figura del tecnico manutentore antincendio

qualificato, fornendo delle indicazioni utili circa la sua formazione e la modalità di acquisizione della qualifica. Il tecnico manutentore antincendio qualificato ha una serie di compiti da svolgere e attività da rispettare, di seguito riportate in tabella:

| COMPITI E ATTIVITÀ DEL TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Eeguire i controlli documentali |
| 2 | Eeguire i controlli visivi e di integrità dei componenti |
| 3 | Eeguire i controlli funzionali, manuali o strumentali |
| 4 | Eeguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati |
| 5 | Eeguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale |
| 6 | Eeguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente; |
| 7 | Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione |
| 8 | Coordinare e controllare l'attività di manutenzione |

Norma UNI 9994-1: tipi di estintori antincendio

La norma UNI 9994-1 dà delle indicazioni precise circa gli estintori d'incendio, la classificazione, la manutenzione. La manutenzione ordinaria e straordinaria riguarda gli estintori portatili e carrellati (inclusi gli estintori d'incendio per fuochi di classe D). Gli estintori di incendio possono essere classificati in vari tipi, in base ai quali la manutenzione cambia:

- in polvere, 36 mesi;
- biossido di carbonio, 60 mesi;
- a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato, 24 mesi;
- a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio, 48 mesi;
- idrocarburi idrogenati, 72 mesi.

Estintori manutenzione e controlli

L'attività di controlli estintori e manutenzione affidata al tecnico manutentore antincendio qualificato deve includere:

- controllo iniziale;
- sorveglianza;
- controllo periodico;
- revisione programmata;
- collaudo;
- manutenzione straordinaria.

Da oggi puoi affidarti completamente ad un software registro antincendio, sviluppato per piccole, medie e grandi attività che dal 25 settembre 2022 hanno l'obbligo di avere in azienda il registro antincendio compilato e sempre aggiornato. Hai il vantaggio di poter collaborare in cloud con le figure interessate, di condividere informazioni, documenti e cartelle specifiche in tempo reale.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/25/21A05589/sg>

SISTEMI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE D'INCENDIO – PARTE 1

Norma UNI EN 54-1:2021 (sostituisce la UNI EN 54-1:2011)

Publicata la prassi di riferimento sui sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio. Da UNI tutti i dettagli

I nostri edifici, sempre più complessi, non possono permettersi di trascurare la più piccola delle possibilità, tra le attuali tecnologie a disposizione, per garantire la sicurezza di coloro che li abitano; ma nonostante questa continua attenzione da parte dei progettisti, qualche volta il fuoco continua a divampare in modo accidentale o doloso apportando distruzione e lutti.

L'ente di normazione italiano, UNI, è più che mai attento al delicatissimo e più che sentito problema della prevenzione degli incendi attraverso la pubblicazione di aggiornamenti e nuovi progetti di norma: oggi parleremo, quindi, di dispositivi antincendio.

Il nuovo documento pubblicato da UNI, grazie alla commissione "Protezione attiva contro gli incendi", si è reso disponibile grazie al recepimento anche in lingua italiana della EN 54 parte 1, nel dettaglio ci riferiamo alla:

• UNI EN 54-1:2021 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Parte 1: Introduzione"

La progettazione della prevenzione incendi degli edifici fa parte di tutta una serie di obblighi progettuali che a volte possono risultare difficili da gestire contemporaneamente nella loro complessità a discapito della corretta sicurezza degli edifici e con un carico di responsabilità anche penali in capo al progettista.

La UNI EN 54-1:2021 sui sistemi di rivelazione e segnalazione antincendio

Il nuovo documento:

- definisce i termini e le definizioni utilizzate nella serie UNI EN 54;
- fornisce i principi su cui ogni norma della serie UNI EN 54;
- è basata e descrive le funzioni dei componenti di un sistema.

La UNI EN 54-1:2021 si applica ai sistemi di rivelazione e allarme incendio posti a protezione degli edifici. NON si applica invece ai rivelatori autonomi di fumo, trattati dalla UNI EN 14604.

La serie EN 54, di cui fa parte questa nuova parte 1, si applica nello specifico ai sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, per gli edifici e le opere di ingegneria civile, costituiti da numerosi componenti che comunicano allo scopo di rivelare un incendio il prima possibile e per:

- inviare segnalazioni acustiche e/o ottiche agli occupanti dell'edificio che potrebbero essere esposti al rischio di un incendio;
- inoltrare allarmi incendio a distanza ad organizzazioni che hanno l'autorità per occuparsi di edifici e del loro ambiente;
- inviare segnali per attivare, in caso di incendio, il funzionamento di altre protezioni e apparecchiature/sistemi contro l'incendio.

L'intera serie EN 54 specifica quindi:

- le caratteristiche di prodotto, i metodi di prova e i criteri prestazionali per valutare e dichiarare l'efficacia e l'affidabilità dei componenti dei sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio;
- i requisiti di compatibilità e di connessione dei componenti quando combinati in un sistema;
- linee guida per la realizzazione di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio in edifici e in opere di ingegneria civile.

Questa serie di norme può essere utilizzata per altre applicazioni, per esempio miniere e imbarcazioni, tuttavia prima dell'utilizzo si dovrebbe considerare la natura specifica di ciascuna applicazione. Potrebbero essere necessarie prove prestazionali ed ambientali aggiuntive. Ciò non preclude la produzione o l'utilizzo di sistemi aventi caratteristiche speciali idonee alla protezione di rischi specifici contro i relativi pericoli.

Le funzioni di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio possono essere raggruppate in sottosistemi, come un sottosistema di rivelazione d'incendio e un sottosistema di segnalazione vocale.

La UNI EN 54-1:2021 sostituisce la UNI EN 54-1:2011.

Link di riferimento: https://www.necsi.it/news/dettaglio/23-09-2021-antincendio--uni-en-54-1-2021-sistemi-rilevazione-segnalazione-incendio_9834#:~:text=Andando%20a%20sostituire%20la%20precedente,e%20i%20comportamenti%20di%20un%20sistema.